

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2466

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(REALE ORONZO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(TAVIANI)

Disposizioni per il controllo delle armi

*Seduta del 22 giugno 1965*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli episodi di terrorismo e di criminalità, che profondamente turbano la pacifica convivenza sociale, ripropongono all'attenzione degli organi responsabili, in termini di improcrastinabile soluzione, il problema di un adeguamento della legislazione penale alla esigenza di un maggior rigore nel perseguimento dei reati concernenti la materia delle armi, ai fini di una più efficace possibilità di prevenzione.

Infatti, le norme del vigente codice penale prevedono la fabbricazione, la cessione, il possesso ed il porto non autorizzati delle armi e delle materie esplodenti come reati contravvenzionali e le sanzioni che esse stabiliscono, nonostante l'intrinseca gravità dei fatti, sono talmente lievi da non costituire certo un'efficace remora all'uso illegittimo delle stesse armi e materie esplodenti, sia nelle manifestazioni di delinquenza politica sia in quelle di delinquenza comune.

D'altra parte, le suddette norme del codice penale non fanno neppure alcuna distinzione fra le armi da guerra e quelle comuni: di modo che il detentore — ad esempio — di un quintale di tritolo con miccia e detonanti non rischia penalmente più del contadino che detiene abusivamente un fucile da caccia.

In relazione alle accennate considerazioni, la situazione di pericolo per l'ordine e per la incolumità pubblica derivante dal possesso occulto di armi, che si determinò ed accentuò nelle varie contingenze seguite agli avvenimenti politico-militari dell'8 settembre 1943 ed alla fine della guerra sul territorio nazionale, impose l'adozione di provvedimenti legislativi di particolare rigore per il controllo delle armi.

Furono così emanate, con vari provvedimenti, disposizioni penali di carattere straordinario e temporaneo, raccolte poi nel Testo unico 19 agosto 1948, n. 1184, nel quale fu disposto che la disciplina delle armi avesse efficacia « fino a quando non fossero state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del codice penale ed, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1950 » (termine questo successivamente prorogato fino al 31 dicembre 1952).

Le predette disposizioni penali straordinarie, considerando come delitti i fatti previsti dal codice penale come semplici contravvenzioni, stabilirono sanzioni di estremo rigore per il controllo delle armi.

Senonché, cessata nel 1952 l'efficacia di tali disposizioni speciali, ripresero vigore le nor-

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

me del codice penale, che hanno ancor più rivelato la propria inefficienza nello specifico settore in argomento, come può desumersi dai

seguenti dati statistici, relativi al rinvenimento di armi, munizioni ed esplosivi, operato nel decennio 1953-1963.

ANNI	Can- noni	Mortai e lan- ciagra- nate	Mitra- gliatrici	Fucili mitra- gliatori	Fucili e mo- schetti da guerra	Pistole e rivol- telle	Bombe a mano	Esplo- sivi quintali	Radio trasmit- tenti	Muni- zioni varie
1953 . . . . .	—	10	56	199	4.467	3.493	15.928	56 —	13	100.593
1954 . . . . .	—	23	68	147	3.478	2.661	16.620	35 —	6	929.190
1955 . . . . .	—	10	35	115	1.630	1.210	8.287	25,60	10	511.840
1956 . . . . .	2	12	54	146	3.112	2.295	11.040	77 —	1	754.577
1957 . . . . .	1	11	57	186	2.819	2.558	10.709	39 —	—	794.396
1958 . . . . .	1	21	54	131	2.596	2.408	12.008	50 —	3	694.067
1959 . . . . .	—	12	24	105	2.059	2.301	10.233	38 —	7	592.530
1960 . . . . .	4	9	26	96	1.820	3.277	10.559	90 —	1	498.760
1961 . . . . .	1	3	19	99	1.871	1.976	9.058	111 —	4	449.050
1962 . . . . .	1	16	32	129	1.611	1.571	5.893	18 —	2	440.988
1963 . . . . .	—	4	24	79	2.263	1.582	4.928	26,57	1	380.650

La inadeguatezza delle norme attualmente vigenti è resa, peraltro, evidente dall'attuale andamento della criminalità che, per certi aspetti ed in certe zone, non è sicuramente meno grave di quanto fosse nel periodo post-bellico.

L'uso di forti quantitativi di esplosivo verificatosi in determinate regioni, ed anche la sola detenzione di esso per finalità terroristiche, sarebbe già sufficiente a dimostrare l'estrema necessità di una legge che, similmente a quanto avviene in qualsiasi altro paese civile e democratico, punisca adeguatamente questi atti criminosi nonché la detenzione del materiale indispensabile alla loro consumazione. Ma l'impiego a scopo criminoso, singolo od associato, di armi e materie esplodenti non è più un fenomeno limitato alla sfera della delinquenza politica, ritrovandosi anche — come le sempre più frequenti rapine, soprattutto a danno di istituti bancari, dimostrano — nella operatività della delinquenza comune.

Pertanto, è avvertita in modo sempre più vivo l'esigenza di appropriate norme di legge, che forniscano idonei mezzi giuridici per fronteggiare la situazione e, nel contempo, per restituire all'allarmata opinione pubblica la dovuta fiducia negli organi preposti alla tutela della sicurezza collettiva ed individuale, i quali hanno dovuto pagare — come è noto — un notevole prezzo di vite umane.

Ritenuto che non può essere, allo stato, prevista la data di una riforma generale del codice penale, è apparso necessario frattanto predisporre l'unito provvedimento, che è sembrato preferibile al ripristino delle norme del Testo unico del 1948.

Il disegno di legge, che si sottopone all'esame del Consiglio dei ministri, pone una netta distinzione tra armi da guerra ed armi comuni, riproducendo sostanzialmente per le prime le disposizioni del citato Testo unico, con qualche variante nella misura delle pene, e limitandosi per le seconde a disporre il raddoppio delle sanzioni previste dal codice penale.

In particolare, l'articolo 1 riproduce il corrispondente articolo del suddetto Testo unico, comminando la reclusione da tre a sei anni e la multa da lire 300.000 a due milioni per coloro che clandestinamente fabbricano o introducono nello Stato o pongono in vendita o cedono a qualsiasi titolo armi o parti di armi da guerra, munizioni da guerra, esplosivi, aggressivi chimici o altri congegni micidiali (primo comma), fatta eccezione per le armi artistiche, rare o antiche da collezione (secondo comma).

Parimenti gli articoli 2 e 3 riproducono in sostanza i corrispondenti articoli dello stesso Testo unico, rispettivamente comminando la reclusione da due a sei anni e la multa da 200.000 a due milioni di lire per la deten-

zione abusiva di armi da guerra, munizioni, esplosivi ed aggressivi chimici (art. 2), e la reclusione da uno a tre anni nonché la multa da lire 100.000 a lire 800.000 per la trasgressione all'ordine di consegna di armi da guerra ed esplosivi.

Nell'articolo 4 sono previste sanzioni, identiche a quelle stabilite nel precedente articolo 1, per chi illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi da guerra o esplosivi, disponendosi un aumento di pena nel caso che il fatto sia commesso simultaneamente da più persone riunite o in particolari circostanze.

L'articolo 5 corrisponde all'articolo 6 del Testo unico del 1948 e prevede la reclusione da tre a sei anni per l'uso di bombe o materie esplodenti al fine di incutere pubblico ti-

more o di provocare tumulti o di attentare alla sicurezza pubblica.

L'articolo 6, pur lasciando immutato il carattere contravvenzionale dei reati concernenti le armi comuni, dispone il raddoppio delle pene stabilite dal codice penale.

L'articolo 7 determina un periodo entro il quale chiunque detenga illegittimamente armi da guerra, munizioni ed esplosivi possa consegnarli senza incorrere nelle sanzioni previste dai precedenti articoli.

L'articolo 8 dispone il giudizio direttissimo per i reati previsti dallo schema di disegno di legge.

Infine, l'articolo 9 dispone che le norme del provvedimento avranno efficacia fino a quando non saranno sottoposte a revisione le disposizioni del codice penale concernenti le armi.

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ART. 1.

Chiunque clandestinamente fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire 300.000 a lire due milioni.

Non si applica la precedente disposizione qualora si tratti di collezione di armi artistiche, rare o antiche.

### ART. 2.

Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 200.000 a lire due milioni.

### ART. 3.

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimi-

ci e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 800.000.

**ART. 4.**

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire 300.000 a lire due milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso simultaneamente da due o più persone, o in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in luogo abitato.

**ART. 5.**

Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a sei anni.

**ART. 6.**

Le pene stabilite dal codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi sono raddoppiate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a quindici giorni.

**ART. 7.**

Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano a chiunque, entro quindici giorni dalla entrata in vigore della legge stessa, consegna le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegalmente detenuti, indicati nell'articolo 1; ma si applicano le pene previste dal codice penale diminuite di un terzo.

**ART. 8.**

Per i reati previsti dalla presente legge si procede a giudizio direttissimo.

**ART. 9.**

La presente legge avrà efficacia fino a quando non saranno sottoposte a revisione le norme del codice penale concernenti le armi.